



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 558 della seduta del 29 NOV. 2019

Oggetto: Criteri per la predisposizione dell'elenco regionale delle menzioni di "vigna" ai sensi del Comma 10 art. 31 Legge 12 dicembre 2016 n° 238.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Il Presidente Mario Oliverio

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente Generale Vicario: **Dott. Giuseppe Oliva**

Dirigente Settore: **Dott.ssa Marisa Giannone**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario Oliverio	Presidente	X	
2	Francesco Russo	Vice Presidente		X
3	Maria Francesca Corigliano	Componente		X
4	Mariateresa Fragomeni	Componente	X	
5	Roberto Musmanno	Componente	X	
6	Antonietta Rizzo	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta Robbe	Componente		X
8	Francesco Rossi	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del dipartimento Bilancio

Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Calabria;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007, recante norme sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamenti (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione Comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 che abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234;

PRESO ATTO che il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 e che i riferimenti al Regolamento abrogato si intendono fatti al Regolamento (CE) n. 1234/2007 e sono da leggersi secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XXII dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore Vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazione di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazione di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Ministeriale (Mipaaf) del 13 agosto 2012 - Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

VISTO in particolare l'art. 8, comma 9 del sopracitato D. Lgs. n. 238/2016 che prevede che con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva dei vigneti ai fini dell'iscrizione nello schedario per le relative DO e IG e le procedure informatiche per la gestione del sistema di autorizzazioni, prevedendo semplificazioni e automatismi in caso di

reimpianto, nonché per la gestione dei dati contenuti nello schedario anche ai fini della rivendicazione produttiva.

VISTO in particolare l'articolo 31 comma 10 del DLgs. 238/2016 che stabilisce che la menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, può essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini a DO ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 37 e a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante procedura che ne comporta la pubblicazione. La gestione dell'elenco può essere delegata ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41, comma 4.

RICHIAMATA la legge 12 dicembre 2016 n° 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

RITENUTO CHE pertanto debbano essere approvate le modalità per la predisposizione dell'elenco positivo regionale delle menzioni "vigna", ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 12 dicembre 2016 n° 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;;

PRESO ATTO

-che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale);

-che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

-che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore/i competente/i, a voti unanimi,

DELIBERA

-DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

l'allegato **A** " Criteri per la predisposizione dell'elenco regionale delle menzioni di "vigna" ai sensi del Comma 10 art. 31 Legge 12 dicembre 2016 n° 238;

-DI DEMANDARE al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari l'espletamento di tutti gli atti conseguenti, sulla scorta delle istruttorie eseguite dalle competenti strutture del Dipartimento;

- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali e ad AGEA a cura del Dipartimento proponente;

- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. E nnio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
Mario Oliverio

Allegato "A"

Delibera: Criteri per la predisposizione dell'elenco regionale delle menzioni di "vigna" ai sensi del Comma 10 art. 31 Legge 12 dicembre 2016 n° 238.

Base normativa

comma 10 dell'articolo 31 della L 238/2016 definisce che:

La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, può essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini a DO ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 37 e a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante procedura che ne comporta la pubblicazione. La gestione dell'elenco può essere delegata ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41, comma 4.

La menzione "vigna"

La norma prevede che le Regioni definiscano un elenco positivo delle menzioni "vigna" che potranno essere rivendicate per ogni vino a DOP prodotto sul territorio regionale, a partire dalla campagna vendemmiale che avrà inizio il 1 agosto 2020.

Trattandosi di una menzione liberamente utilizzata già in passato dai produttori nell'ambito della propria strategia commerciale, e che ora è definita in maniera giuridicamente più precisa dalla Legge n. 238 del 2016, occorre sviluppare un percorso di creazione progressiva dell'elenco regionale delle vigne che consenta di dare piena attuazione alla norma conciliandola con le pregresse scelte commerciali aziendali.

La definizione contenuta nella Legge n. 238 del 2016 consente di usare nella presentazione e nella designazione dei vini a DOP la menzione "vigna" seguita dal:

- a) toponimo;
- b) nome tradizionale

riferibili alla superficie vitata dalla quale si ottengono le uve che, coltivate e vinificate secondo le specifiche indicazioni contenute nei relativi disciplinari di produzione ma in ogni caso vinificate separatamente, generano un vino a DOP che si fregia appunto di tale menzione.

Il toponimo

Con toponimo si intende il nome proprio del luogo, come desumibile da documentazione cartografica ufficiale. La complessità di applicazione di questo nome nasce dal fatto che quasi sempre il toponimo non ha dei confini topografici o cartografici precisi. È evidente che un toponimo non è (in generale e considerando la frammentazione fondiaria regionale) attribuibile ad una sola azienda, ma può essere utilizzato da più produttori e per più vini a DOP.

Per evitare confusioni nel consumatore, per lo stesso vino a DOP, il toponimo che è già utilizzato per denominare una menzione geografica elencata nel relativo disciplinare di produzione, non può essere utilizzato anche per la menzione "vigna". Inoltre, non è consentito l'uso dei nomi dei comuni e delle frazioni in qualità di vigna in quanto rispondono ad un territorio troppo vasto.

Il nome tradizionale

Con nome tradizionale si intende il nome utilizzato continuativamente da una o più aziende per un periodo di tempo sufficientemente lungo. Un primo aspetto da considerare è l'uso continuativo che dimostra appunto una consuetudine d'uso e di riconoscibilità del prodotto mantenuta nel tempo. Un secondo aspetto è quello della durata minima che attribuisce al prodotto la caratteristica di "tradizionale". Da questo punto di vista, si riporta il Reg. CE n. 607/2009, art. 35, par. 2, il quale indica un periodo di durata di almeno cinque anni.

L'elenco regionale delle menzioni "vigna" e tempistica

Il competente Dipartimento regionale in materia di Agricoltura e Risorse Agroalimentari curerà la predisposizione ed il successivo aggiornamento del primo elenco regionale delle menzioni "vigna" attraverso una puntuale ricognizione territoriale sulla base delle istanze avanzate dai produttori e quella dei consorzi di tutela vini DOP.

Indicazioni operative

Al fine di evitare confusioni nella creazione dell'elenco regionale delle "vigne", si forniscono alcune indicazioni:

- a)** Ogni menzione "vigna" individuata deve essere giustificata dal fatto di essere un toponimo o un nome tradizionale;
- b)** La menzione riferita al toponimo dovrà essere sostenuta con una prova cartografica, unitamente ad una prima indicazione della sua delimitazione territoriale (su base catastale);
- c)** La menzione riferita al nome tradizionale dovrà essere sostenuta con documenti commerciali, promozionali o etichette che possano dimostrarne l'utilizzo continuativo da parte dell'azienda per almeno cinque anni.

**Il Dirigente Di Settore
Dott.ssa Marisa Giannone**

**Il Dirigente Generale Vicario
Dott. Giuseppe Oliva**